

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI PRISCO, VALORI, ALBARELLO, CUCCU, FILIPPA, LIVIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI, RAIA e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1968

Modificazioni alla legge 14 luglio 1967, n. 585, sugli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari ed estensione del diritto dei medesimi ad altri componenti la famiglia

ONOREVOLI SENATORI. — Come vi è noto con la legge 14 luglio 1967, n. 585, è stata stabilita la concessione, nella misura di lire 22.000 annue, degli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti con decorrenza 1° gennaio 1967. Già nel corso della discussione di quel provvedimento i rappresentanti dei gruppi del Partito socialista di unità proletaria in Parlamento sottolinearono con forza la insufficienza, la lacunosità e le sperequazioni esistenti nel testo che la maggioranza andava ad approvare.

Riprendiamo, sia pure succintamente, tali argomentazioni per presentare di converse soluzioni positive e aggiornate.

La insufficienza della misura in atto dell'ammontare degli assegni familiari per i figli e le persone equiparate, è testimoniata dal fatto che essa è di molto inferiore al trattamento che a tale titolo godono i lavoratori di altri settori produttivi nel nostro Paese.

Ed è molto distante poi dalle stesse condizioni acquisite in tale campo in parecchi altri Paesi della stessa CEE come ad esempio Belgio, Francia, Germania, Olanda, Lussemburgo.

Pertanto i presentatori propongono l'elevamento della misura di questi assegni familiari.

La lacunosità e la sperequazione sono date dalla esclusione in atto dal beneficio degli assegni familiari per il coniuge e per i genitori che normalmente, nella legislazione italiana, sono considerati carico di famiglia per tutti gli altri lavoratori.

L'articolo 13 della legge più sopra riportata, prevede che « con successive leggi sarà regolata la estensione degli assegni ad altri familiari dei lavoratori » in parola, ed è anche per questo che i presentatori, a distanza di un anno dall'entrata in vigore del precedente provvedimento, ritengono giusto che si provveda concretamente a questa estensione.

Cosicchè il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame consta di 4 articoli.

Nell'articolo 1 si estende il trattamento degli assegni familiari per i genitori e il coniuge a carico dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

Nell'articolo 2 si fissano le misure dell'ammontare degli assegni familiari di cui al precedente articolo 1 e si provvede ad aumentare quella per i figli e persone equiparate a carico da lire 22.000 annue a lire 68.200 annue.

Nell'articolo 3 si provvede a dare una adeguata rappresentanza delle categorie nel Co-

mitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari.

Nell'articolo 4 si indica la fonte di copertura finanziaria.

Siamo certi, onorevoli senatori, che valuterete positivamente questa nostra proposta accogliendo così una giusta umana richiesta dei contadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In conformità di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 14 luglio 1967, n. 585, a decorrere dal 1° gennaio 1968 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i genitori ed il coniuge a carico.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è modificato come segue:

« Gli assegni di cui alla presente legge sono dovuti per l'anno 1968 e per gli anni successivi nella misura di lire 68.200 annue per ciascun figlio e persone equiparate a carico, lire 27.900 annue per ciascun genitore a carico, lire 49.600 per il coniuge a carico ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è modificato nel modo seguente:

« Sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari tre rappresentanti dei coltivatori diretti e due rappresentanti dei mezzadri e coloni in rappresentanza delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali più rappresentative sul piano nazionale ».

Art. 4.

Lo stanziamento previsto nel primo comma dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è elevato a lire 50 miliardi annui.